

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO
Provincia di MESSINA

PARERE N. 16/2017 DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI DELIBERA - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2017-2019 CON CONTESTUALE APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO E
DESTINATO - ISTITUZIONE CAPITOLI ENTRATA E USCITA - VERIFICA
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENERALE 2017

IL REVISORE UNICO

Dott. Luigi Sorce

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Sorce', written in a cursive style.

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

L'anno 2017 il giorno 28 del mese di novembre, il dott. Luigi Sorce, revisore unico del Comune di Castel di Lucio, nominato con la delibera consiliare n. 32 del 29/10/2016, esprime il proprio parere in merito alla proposta di delibera di cui all'oggetto.

Visti:

- l'art. 42 e l'art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL) e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 193 del TUEL relativo alla "*Salvaguardia degli equilibri di bilancio*"
- il D.Lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati - Armonizzazione contabile enti territoriali;
- lo statuto ed il regolamento contabile dell'Ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile dell'area contabile e finanziaria Rag. Fedele Andrea Nicolosi, dati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

premesso che:

- in data 12/05/2017 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2016 (cfr parere n. 5 del 14.04.2017), determinando un risultato di amministrazione di euro 314.961,21 così composto:

fondi accantonati	per euro 64.557,92;
fondi vincolati	per euro 217.860,68;
fondi destinati agli investimenti	per euro 21.742,04;
fondi disponibili	per euro 10.800,57.

- in data 19/06/2017 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2017-2019 (cfr parere n. 9 del 24/05/2017) e che in tale sede è stato applicato l'avanzo di amministrazione per € 37.186,27 nel seguente modo:

- € 13.081,74 per parte destinata agli investimenti a spese d'investimento

- € 24.045,13 per parte vincolata a spese di personale (salario accessorio 2014)
- in data 19/06/2017 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000 per € 53.398,44;

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono stati adottati i seguenti atti deliberativi della Giunta comunale, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva ordinario:

Delibera n° 72 del 11/07/2017 prelevamento n. 1 di € 1.100

Delibera n° 92 del 22/08/2017 prelevamento n. 2 di € 2.500

Delibera n° 98 del 02/09/2017 prelevamento n. 3 di € 1.000

Delibera n° 101 del 02/09/2017 prelevamento n. 4 di € 1.000

Delibera n° 117 del 03/10/2017 prelevamento n. 5 di € 2.000

Delibera n° 124 del 23/10/2017 prelevamento n. 2 di € 1.400

Il Responsabile del Servizio Finanziario non ha comunicato variazioni di sua competenza ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a), T.U.E.L.

In data 28/11/2017 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;

- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;

- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;

- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;

- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- **Verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;

- **Intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;

- **Monitorare**, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 che dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

a) per la copertura di debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese d'investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico prende atto che nella proposta di delibera:

- le variazioni in aumento e in diminuzione apportate agli stanziamenti dei capitoli della parte entrata e della parte uscita del bilancio sono indicate nell'**allegato 1;**
- il ricalcolo del FCDE a seguito della variazione di capitoli di spesa del bilancio è indicato nell'**allegato 2;**
- la nuova disciplina prevista dalla legge 208 del 2015 (legge stabilità del 2016) e dalla legge 232/2016, prevede che gli enti territoriali concorrono agli obiettivi di finanza pubblica conseguendo un saldo non negativo tra entrate finali e spese finali, tenendo conto dei patti regionalizzati, il prospetto di dimostrazione del pareggio è contenuto nell'**allegato 3;**
- il prospetto contabile da cui si evince il rispetto degli equilibri parziali di bilancio per il triennio 2017-2019 a seguito delle presenti variazioni è contenuto nell'**allegato 4;**
- il prospetto contabile relativo al controllo degli equilibri generali di bilancio per il triennio 2017-2019 a seguito delle suddette variazioni è contenuto nell'**allegato 5;**
- il prospetto contabile relativo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del TUEL per il triennio 2017-2019, a seguito delle predette variazioni, è contenuto nell'**allegato 6;**

Vista la seguente documentazione

- a. relazione dei responsabili di settore sull'andamento delle entrate;
- b. dichiarazione di esistenza di debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi con proposta di riconoscimento e l'attestazione di esistenza della copertura finanziaria e di non pregiudizio degli equilibri finanziari;

- c. dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- d. aggiornamento del prospetto dimostrativo del raggiungimento degli obiettivi del pareggio di bilancio e dei saldi di finanza pubblica;
- e. prospetto dimostrativo aggiornato relativo al rispetto del contenimento delle spese di personale.

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge la presenza di debiti fuori bilancio da ripianare per un valore complessivo di € 10.961,97 afferenti:

- l'area tecnica per un importo complessivo di € 6.855,96 per lavori di taglio delle erbe in terreni comunali e attività di smaltimento di sfabbricidi e manufatti in cemento e amianto
- l'area contabile per un importo di € 4.106,01 per spese di funzionamento SRR Messina e Provincia e quota di bilancio 2016 ;

I (Dirigenti) e i Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Dirigenti di Area e le P.O. Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, ai nuovi fatti di gestione ed all'effettivo andamento degli accertamenti e degli impegni (cfr allegato 1).

Dal monitoraggio del rapporto con gli organismi partecipati non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs 175/2016.

IL FCDE è stato ricalcolato per tenere conto delle variazioni apportate ad alcuni capitoli di spesa del bilancio ed assicurare la congruità degli accantonamenti (cfr allegato 2).

Con l'operazione di assestamento si intende applicare una quota di avanzo di amministrazione di euro 2.724,10 così composta:

fondi accantonati	per euro _____;
fondi vincolati	per euro <u>2.724,10</u> ;

fondi destinati agli investimenti per euro _____;

fondi disponibili per euro _____.

Tale quota è destinata per euro 2.724,10 all'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2 della legge n. 203 del 22/12/2008, con decorrenza agosto 2017.

Il Revisore Unico procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate, **per capitoli**, nell'allegato 1.

Le variazioni sono così riassunte:

- minori entrate	- € 52.163,49
- maggiori spese	- € 4.369.320,78
- maggiori spese con applicazione del avanzo	- € 2.724,10
Sommano	€ 4.424.608,37
- maggiori entrate	+ € 4.396.202,17
- avanzo applicato	+ € 2.724,10
- minori spese	+ € 25.682,10
Sommano	€ 4.424.608,37

Si attesta che le variazioni proposte sono:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- coerenti in relazione al Dup e agli obiettivi di finanza pubblica;

Il Revisore ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono assicurati come indicato nel prospetto dell'**allegato 6**.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, il sottoscritto dott. Luigi Sorce, Revisore Unico del Comune di Castel di Lucio:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- vista l'attestazione di copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio da riconoscere e considerato che il finanziamento degli stessi non pregiudica gli equilibri di bilancio;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2017/2019;

esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Lì Castel di Lucio, 28/11/2017

Dott. Luigi Sorce



ALLEGATI DAL N° 1 AL N° 7 PRESENTI NELLA
PROPOSTA